

# Accordo di Valorizzazione ai sensi dell'art. 112 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

Tra:

**La Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Caserta e Benevento** (C.F. 93003240616) rappresentata dal Dirigente Delegato arch. **Mariano Nuzzo**, domiciliato per la carica presso la sede della Soprintendenza, in Piazza Carlo di Borbone (Reggia di Caserta) - 8100 Caserta, di seguito "la Soprintendenza";

**Il Comune di Benevento** (C.F. 00074270620) rappresentato dal Sindaco on. **Mario Clemente Mastella**, domiciliato per la carica presso la sede del comune di Benevento, in Via Annunziata, 138, 82100 Benevento, di seguito "il Comune";

**La Provincia di Benevento** (C.F. 92002770623) rappresentato dal Presidente della provincia dott. **Nino Lombardi**, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Benevento, Piazza Castello n. 1 - Rocca dei Rettori - 82100 Benevento, di seguito "la Provincia";

**L'Università degli Studi del Sannio** (C.F. 01114010620) rappresentato dal Rettore prof. Gerardo Canfora, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università degli Studi del Sannio, Piazza Guerrazzi, 82100 Benevento, di seguito "l'Università";

**L'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Benevento** (C.F. 01009680628) rappresentato dal Direttore Generale dott. Gennaro Volpe, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Benevento, in Via Oderisio, n. 1 - 82100 Benevento, di seguito "l'ASL";

Premesso che:

1. La Soprintendenza ABAP per le province di Caserta e Benevento, in qualità di ente preposto alla tutela del patrimonio culturale, intende promuovere la valorizzazione del territorio attraverso la diffusione della cultura e la conoscenza del patrimonio archeologico;
2. Il Comune, la Provincia, l'Università e l'ASL di Benevento si impegnano a sostenere iniziative volte a valorizzare il patrimonio culturale e archeologico del territorio beneventano.

**Visto**

- Part. 9 della Costituzione che stabilisce che La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
- Part. 1 del Codice dei beni Culturali, secondo cui 1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice. 2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura. 3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione. 4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e

competenti. 5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4. 6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità. 7. Con decreto del Ministro sono definite modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa. 8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto. 9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. (( Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. )). All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- il DPCM n. 169 del 2019 recante *Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*, e successive modifiche ed integrazioni;
- Il DPCM n. 57 del 2014 recante *Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*;
- il Decreto del Ministro della cultura 5 settembre 2024, n. 270 recante *Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura* e, in particolare, l'art. 3 che definisce le attribuzioni e le competenze della Soprintendenza;
- il D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (G.u. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28). "Codice per i beni culturali e del paesaggio" e s.i. di cui ai DD. Lgs. nn. 156-157 del 24 marzo 2006 e DD.MM. nn. 62-63 del 26 marzo 2008, con particolare riguardo agli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 89 (concessioni di ricerca), 111-114 (valorizzazione), 118 (promozione di attività di studio e ricerca), 119 (diffusione della conoscenza);
- la L. n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., art. 15;

**PREMESSO** che

Il prestito temporaneo dei reperti avrà una durata da stabilirsi di volta in volta attraverso convenzioni sottoscritte al riguardo e potrà essere rinnovato con l'accordo di tutte le parti. Al termine del periodo di esposizione, i reperti saranno restituiti alla Soprintendenza nelle condizioni originarie.

#### **Articolo 5 – Sorveglianza e Sicurezza**

Gli enti firmatari si impegnano a garantire un livello di sicurezza adeguato, in linea con le specifiche fornite dalla Soprintendenza, sia per la tutela dei beni che per la sicurezza dei visitatori, durante tutto il periodo di esposizione.

#### **Articolo 6 – Promozione e Comunicazione**

Le parti collaboreranno alla promozione dell'iniziativa attraverso i rispettivi canali di comunicazione e promozione culturale. Eventuali materiali promozionali saranno concordati tra la Soprintendenza e i sottoscrittori del presente accordo.

#### **Articolo 7 – Spese**

Il Comune, la Provincia, l'Università e l'ASL sosterranno le spese necessarie per l'allestimento, la gestione, e la manutenzione degli spazi espositivi ognuno per la propria competenza.

#### **Articolo 8 – Modifiche e Integrazioni**

Eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto.

#### **Articolo 9 - Trattamento dei dati personali**

I dati trattati in esecuzione della presente accordo, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

#### **Articolo 10 - Durata, rinnovo e recesso**

Il presente Accordo ha una durata di anni 3, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato, a scadenza, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza. Le Parti potranno recedere dall'Accordo con un preavviso di tre mesi. Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dal presente Accordo comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie. In ogni caso il recesso deve essere comunicato alla controparte tramite Posta Elettronica Certificata. Qualsiasi modifica ed integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata fra le Parti e sarà considerata esistente e valida solo se risultante mediante comunicazione scritta.

#### **Articolo 11 - Comunicazioni fra le Parti**

Ogni comunicazione dovrà essere fatta per iscritto e sarà valida ed efficace se indirizzata presso la sede di ciascuna Parte indicata in epigrafe del presente Accordo o ai seguenti indirizzi di posta certificata

Per la SABAP

sabap-ce@pec.cultura.gov.it

Per il Comune di Benevento

protocollogenerale@pec.comunebn.it